Data	Rev.	Descrizione revisione
20/04/2020	0	Prima stesura
3/8/2020	1	Modifiche ai paragrafi 1-2-4-5 (richieste DI Accredia tramite il documento conferma rilievi Prot DC2020LCI006 del 29/7/2020)
20/8/20	2	Modifica ai paragrafi 4 (per revisione ILAC-P15)
14/10/2020	3	Modifica ai paragrafi 4, 5 (risposta alla oss n. 1 e 5 del 2/10/2020, MD-08-05-DC)
22/10/20	4	Modifica ai paragrafi 4 (risposta alle oss del 2/10/2020, MD-08-05-DC)
24/12/2020	5	Modifica all'intero documento per sostituire il Rv con Vv
9/6/21	6	Modifica ai paragrafi 1-3-4-5-7
7/7/21	7	Modifica ai paragrafi 1-4.5-4.6(f)-5-6.1-6.2
14/3/22	8	Modifica ai paragrafi 4.1-4.3-4.4-4.5-4.6
11/5/23	9	Modifica ai paragrafi 1-4.4-4.5-4.6-5
31/5/23	10	Modifica ai paragrafi 4.2-4.4-4.5-4.6-5
26/01/24	11	Modifica ai paragrafi 4.5 – 4.6
8/5/24	12	Modifica ai paragrafi 1-4.1-4.3-4.4-4.6-6.1-6.2-7
24/6/24	13	Modifica ai paragrafi 1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6
11/6/2025	14	Modifica ai paragrafi 1-4.1-4.3-4.6-5
30/6/25	15	Modifica ai paragrafi 1-2-4.5-4.6 punto e)-6.1-6.2

Lista di distribuzione:

Destinatari	Funzione	Firma
Distribuito a tutto il personale di M2a e a tutta la Clientela dell'Organismo tramite pubblicazione sul sito www.m2a.eco		

X Copia controllata	☐ Copia non controllata
Copia n°: 1	
Consegnata a: M2a	
Data 30/6/25	

Redazione Chiara Gattai/A.Bartalena data: 30/6/25	Approvazione Marco Matteoni Data: 30/6/25

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 3
3. TERMINI E DEFINIZIONI 3
4. COME RICHIEDERE LA VERIFICA PERIODICA A M2A 4
5. IMPEGNO DI M2A E DEL CLIENTE 14
6. RECLAMI, RICORSI 15
7. RISERVATEZZA DEI DATI 16

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento costituisce parte integrante del contratto tra M2a ed il Cliente.
Con la sottoscrizione dell'offerta commerciale, il Cliente accetta integralmente il presente regolamento citato nell'offerta stessa. M2a invita i propri Clienti a prendere visione del regolamento in occasione della stipula del contratto. Il Regolamento è pubblicato sul sito https://m2a.eco/messa-a-terra dove lo si trova aggiornato all'ultima revisione.

Il presente regolamento definisce:

- le procedure con le quali M2a accerta la conformità degli impianti ai sensi del DPR 462/01 e smi, come di seguito indicato
- le condizioni che disciplinano il rapporto tra M2a di Matteoni Marco S.a.s. ed il Cliente relativamente allo svolgimento delle attività di verifiche periodiche su impianti elettrici.

M2a, abilitato dal MISE (ora MIMIT) con decreto del 2/12/2020 (così come corretto dal decreto di modifica del 23/12/2020) - rinnovo dell'abilitazione avvenuto il 4/11/2024 - esegue le verifiche sugli impianti elettrici in qualità di organismo di tipo A ai sensi del DPR 462/01 e seguendo i metodi e le procedure definite nelle norme tecniche specifiche per le verifiche di impianti elettrici del seguente tipo:

a) Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
b) Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V
c) Impianti di messa a terra di impianti alimentai con tensione oltre i 1000 V
d) Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione

Tali verifiche sono dirette ad accertare:

- per le verifiche di cui ai punti b) e c): la protezione delle persone dai contatti indiretti
- per le verifiche di cui ai punti a) e d): che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza
- che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente
- che si sia ottemperato alle prescrizioni/non conformità eventualmente impartite in precedenti ispezioni.

È espressamente esclusa qualunque forma di consulenza da parte di OdI, che possa far venir meno la natura di imparzialità ed indipendenza della valutazione svolta.
M2a esegue verifiche su impianti elettrici a tutte le utenze che lo richiedono senza condizionamenti di alcuna natura.
La verifica periodica e straordinaria degli impianti elettrici viene eseguita da M2a ai sensi del DPR 462/01 ed in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012 che M2a recepisce all'interno del proprio sistema di qualità, ossia nel Manuale della Qualità di M2a e nelle proprie procedure gestionali, operative e strumentali interne, la Politica della qualità e la Dichiarazione di imparzialità e alla normativa cogente.

La Dichiarazione di imparzialità è disponibile per la consultazione sul sito https://m2a.eco/messa-a-terra.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti, se non diversamente specificato, sono da intendersi all'ultima edizione valida dei documenti citati, in vigore al momento dell'ultima revisione di questo documento, come citati in MDV 2-1 ELENCO DOCUMENTI. In caso di documenti ritirati, il riferimento può essere mantenuto specificando che può essere utilizzato per memoria e per informazione.
Il riferimento non implica l'applicabilità completa, nell'OdI, del documento citato, bensì l'avvenuta consultazione e la presa in carico dei punti applicabili.

- UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012: Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
- DPR 22/10/2001 n° 462 GU n° 6 08/01/2002 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
- Direttiva Ministero Attività Produttive 11/03/2002 GU n°108 del 10/05/2002 Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del presidente della repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A"
- D. lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 GU n° 61 del 12/3/2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- Tariffario ISPESL Decreto 7/7/2005
- Norme e guide CEI applicabili nello specifico settore:
 - GUIDA CEI 0-14: 2005-03 "DPR 22 ottobre 2001, n.462 - Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"
 - CEI 64.14 Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori
 - CEI 64.8/6 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua Parte 6: Verifiche
 - CEI 64.8/7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari
- Regolamenti Accredia:
 - Circolare tecnica n° 29/2017 – Dipartimento Certificazione e Ispezione – Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01
 - RG-01 – Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale
 - RG-01-04– Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione
 - RG-09 - Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA

3. TERMINI E DEFINIZIONI

M2a applica le definizioni riportate nella UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012 par 3.
Inoltre, si riportano alcune definizioni utili tratte dalla normativa cogente e tecnica specifica indicata.
Verifica periodica: *è' l'insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza. Le verifiche periodiche possono essere fatte da ASL/ARPA o dagli organismi abilitati* (CEI 0-14:2005-3, paragrafo 2.4.4)

Verifica straordinaria: *è' l'insieme delle procedure con le quali si accerta l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:*

- *esito negativo della verifica periodica*
- *modifica sostanziale dell'impianto*
- *richiesta del datore del lavoro.*

Luogo di lavoro: sono i luoghi previsti dal DLgs 81/08 e smi (Circolare Accredia 29/2017). *Ai fini del DPR 22 ottobre 2001 n. 462, i luoghi di lavoro, in relazione ai rischi presenti, possono suddividersi in: luoghi a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione, cantieri edili, locali medici e luoghi ordinari. Per ognuno dei luoghi di lavoro sopra indicati, si veda l'identificazione specifica che ne da la norma tecnica richiamata* (CEI 0-14:2005-3, paragrafo 2.3 e seguenti).
In base a quanto riportato nella GUIDA CEI 0-14: 2005-03, par. 4.1, Nota : "i termini Verbale di verifica e Rapporto di verifica corrispondono rispettivamente ai termini Certificato di ispezione e Rapporto di ispezione citati nella Norma UNI CEI EN 45004 art.13 (ora UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012, par. 7.4).

4. COME RICHIEDERE LA VERIFICA PERIODICA A M2a

4.1 Richiesta di verifica periodica e straordinaria

Tramite telefono, e-mail o colloquio con M2a, il Cliente può far richiesta per le attività di verifica periodica o straordinaria sugli impianti ai sensi del DPR 462/01. M2a chiederà la collaborazione del Cliente per la fase di raccolta delle informazioni necessarie per la stesura del preventivo.
Per la richiesta di verifica dell'**impianto di messa a terra dell'impianto elettrico** ai sensi del DPR 462/01, *E' NECESSARIO FORNIRE COPIA DELLA BOLLETTA DELLA FORNITURA ELETTRICA SENZA LA QUALE NON E' POSSIBILE FORMULARE L'OFFERTA ECONOMICA*. Infatti, qui è indicata la potenza "disponibile" che rappresenta il dato da utilizzare per la formulazione A NORMA DI LEGGE del prezzo del servizio che deve avvenire per legge in base al tariffario previsto nel DPR 462/01, Art.7 bis. La condivisione della bolletta della fornitura elettrica con M2a, inoltre, consentirà in caso di contestazione, all'Organismo ed al Cliente di dimostrare di avere rispettato ed applicato quanto previsto dalla legge.

4.2 Formulazione dell'offerta economica:

Sulla base delle informazioni raccolte, valutata la fattibilità della attività richiesta dal Cliente, M2a formula l'offerta economica in accordo alle proprie procedure interne.
In caso M2a ritenga non fattibile l'attività richiesta (mancanza di competenze o risorse), metterà a conoscenza il Cliente della motivazione per cui è impossibilitata ad eseguire il lavoro richiesto.
Accettando il contratto, il Cliente accetta, quando necessario, l'accesso all'impianto agli ispettori ACCREDIA, personale di M2a in addestramento e al Responsabile tecnico di M2a (RT) insieme al personale incaricato di effettuare la verifica DPR 462/01.
L'OdI, incaricato dell'esecuzione della verifica ai sensi del DPR 462/01, si impegna a segnalare al Cliente eventuali disallineamenti con l'offerta presentata per valutare col Cliente la necessità di revisione del contratto.

Il Cliente, firmando l'offerta, concede la propria autorizzazione ad M2a per la raccolta di foto dell'impianto durante l'attività di verifica che vengono trattare da M2a come materiale riservato al pari di tutto il materiale documentale raccolto nell'occasione.

Se la verifica è interrotta per qualche evenienza imputabile al Cliente, sul Vv viene riportata la motivazione che ha causato la sospensione dell'ispezione e le date di tutti i sopralluoghi che sono stati necessari per il completamento della visita periodica.

4.3 Prezzo della verifica DPR 462/01:

Con l'entrata in vigore della Legge n° 8 del 28/02/20 che conferma e converte il decreto legge n.162 del 30 dicembre 2019 che modifica il DPR 462/01, con l'introduzione dell'articolo 7bis, gli OdI per le attività di verifica periodica degli impianti elettrici di cui al DPR 462/01 sono tenuti ad applicare il tariffario ISPESL del 7 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n.165 del 18 luglio 2005:

- **per gli impianti di messa a terra:**
 le tariffe sono determinate in funzione della potenza disponibile dell'impianto elettrico, ricavabile dalla bolletta del fornitore di energia: si fa riferimento ai codici tariffa 6310 ÷ 6440, pag 36 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005._, *E' NECESSARIO FORNIRE COPIA DELLA BOLLETTA DELLA FORNITURA ELETTRICA SENZA LA QUALE NON E' POSSIBILE FORMULARE L'OFFERTA ECONOMICA.*
- **per gli impianti di protezione contro i fulmini:**
 Per le verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, l'OdI applica le specifiche tariffe indicate nel tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005: si fa riferimento ai codici tariffa 6210 ÷ 6280, pag 36 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005.
- **per gli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione:**
 l'OdI applica la tariffa oraria con codice tariffa n. 10 (pari a €93), indicata a pagina 6 del tariffario ISPESL.
- **per gli impianti con potenze superiori a 1000 KW**
 Si applica la voce di prezzo "6430" che prevede la tariffa oraria con codice tariffa n. 10 (pari a € 93) indicata a pagina 6 del tariffario ISPESL, fermo restando il minimale indicato pari a € 2000. Ovvero, se la tariffa oraria moltiplicata per le ore complessive ed effettive di verifica risulta inferiore al minimale si applica quest'ultimo (€ 2000), diversamente si applica il prodotto "ore x tariffa oraria".
- **Nel caso di impianti con potenza inferiori a 3 kW e per la verifica straordinaria - Indicazioni:**
 Per la verifica dell'impianto di terra di impianti con potenza inferiore a 3 kW, l'Organismo Abilitato applica la tariffa oraria con codice tariffa n. 10, indicata a pagina 6 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005.

E' facoltà dell'Organismo applicare le maggiorazioni nei casi e nei modi previsti dallo stesso tariffario (es. rimborsi spese e/o tariffe orarie per gli impianti di grosse dimensioni). E' escluso ogni ulteriore addebito al cliente per ulteriori oneri, di qualsiasi natura e tipo, che non siano espressamente indicati e previsti dal tariffario ISPESL.
M2a corrisponde a INAIL il 5% della tariffa definita dal decreto suddetto, quota destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche: tale quota del 5% è già compresa nelle tariffe ISPESL indicate nel tariffario e non è da sommare ulteriormente a dette tariffe; tale quota viene destinata ad INAIL a cura di M2a e nella fattura è scorporata dal totale in quanto fatturata "fuori campo iva". Ossia, il contributo è decurtato dall'imponibile ed è a carico di M2a.
Stante l'integrazione ex lege dei nuovi prezzi, non si ritiene possibile (ove non esplicitamente prevista in contratto) il recesso dell'utente adducendo come giusta causa le modifiche introdotte dal nuovo decreto sulle tariffe.
Le condizioni per la CONCLUSIONE, DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI DISDETTA sono riportate all'interno dell'offerta nell'omonimo paragrafo.

4.4 Incarico della verifica DPR 462/01 a M2a:

SECONDO IL DPR 462/01, ARTICOLO 7 BIS, IL DATORE DI LAVORO DEVE COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL'INAIL, PER VIA TELEMATICA (PORTALE CIVA), IL NOMINATIVO DELL'ORGANISMO INCARICATO DI EFFETTUARE LE VERIFICHE PERIODICA.

4.5 Programmazione e responsabilità delle attività di verifica DPR 462/01:

Nell'offerta consegnata al Cliente, M2a indica il nominativo del verificatore a cui viene assegnata la verifica: il Cliente può ricusare **entro 15 giorni** dalla data dell'intervento il verificatore assegnato in caso vi siano comprovate ed argomentate minacce all'imparzialità ed indipendenza.
Il verificatore incaricato si mette in contatto con il Cliente per programmare l'intervento: M2a invita sempre il Cliente a programmare la verifica il prima possibile in modo che, in caso di accadimenti accidentali (da parte del Cliente stesso o da parte di M2a) che possano causare il rimando della verifica, ci sia comunque il tempo necessario per riprogrammarla ed effettuarla senza il rischio di andare oltre la data naturale della scadenza, situazione in cui il datore di lavoro incorrerebbe nella violazione dell'art. 86 e 64, comma 1, lettera e) del Dlgs 81/2008 e smi. Si ricorda infatti che l'unico responsabile di far eseguire le verifiche periodiche di legge sugli impianti di messa a terra è il datore di lavoro, e nessun altro. Per questo M2a invita a programmare per tempo la verifica periodica DPR 462/01 al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal DLgs 81/01 e smi.

Al paragrafo "Esame della documentazione" del presente documento M2a indica quale documentazione mettere a disposizione durante la verifica. La mancanza della documentazione necessaria potrebbe creare pregiudizio al normale svolgimento della verifica fino a provocarne l'interruzione o la non esecuzione. In caso di mancanza della documentazione richiesta, si prega di contattare M2a per valutare le conseguenze di tale carenza.
La programmazione della verifica deve essere effettuata in base alla disponibilità logistica del Cliente al fine di permettere:

- eventuale sopralluogo iniziale
- sgancio della fornitura elettrica per la prova degli interruttori differenziali
- presenza del personale qualificato sull'impianto che abbia conoscenza dello stato degli impianti nel momento della verifica stessa

4.6 Realizzazione del servizio – la verifica periodica dell'impianto ai sensi del DPR 462/01:
Nei giorni precedenti alla verifica programmata, il verificatore ricontatterà il Cliente per confermare l'intervento e per sapere se ci sono situazioni sull'impianto che devono essere notificate, se l'impianto è pronto per essere verificato ed in condizione di sicurezza e per concordare quale è il momento migliore per effettuare la verifica visto che può essere necessario sospendere per un breve periodo di tempo l'erogazione dell'energia elettrica.
Il verificatore ricorda al Cliente di prendere visione del regolamento, parte integrante del contratto, e di far pervenire eventuali richieste di chiarimenti entro 24 ore precedenti la verifica.
Nelle date ed orario fissati per l'esecuzione della verifica, il verificatore si presenta presso l'impianto munito del proprio tesserino di riconoscimento che attesta che l'OdI lo riconosce abilitato alle verifiche sugli impianti come previsto dalla guida CEI 0-14: 2005-03 e dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 29 maggio 2003, prot. 826794.
Insieme al personale presente sull'impianto ed incaricato dal Cliente di fornire eventuale supporto al verificatore durante le attività previste, i tecnici espletano le fasi necessarie per accedere all'impianto.
M2a identifica l'impianto oggetto di verifica in modo univoco tramite un codice numerico che M2a assegna allo specifico impianto, così come la verifica periodica ed il verbale di verifica rilasciato a fine intervento.
M2a ricorre al noleggio di strumentazione per misure che vengono effettuate raramente, come per esempio quelle relative alla prova di passo e contatto nel caso in cui il valore della resistenza di terra nelle cabine di trasformazione, sistemi di II° e III° categoria, non risultasse coordinata con il valore della corrente di guasto a terra comunicata dall'ente gestore. In caso di noleggio della strumentazione, M2a si assume la responsabilità per l'appropriatezza e l'adeguatezza dello stato di taratura della strumentazione che non è di sua proprietà e che si procura ricorrendo a fornitore qualificato.
M2a programma col Cliente la data per la realizzazione della prova che esegue secondo la propria procedura operativa interna, coerentemente con quanto previsto dalla normativa tecnica vigente e con personale tecnico formato ed addestrato. Gli interventi per i quali occorre noleggiare la strumentazione spesso non sono prevedibili a priori e viene formulata apposita offerta: l'intervento è fatturato indipendentemente dalla verifica periodica come indicato nelle condizioni generali del contratto iniziale.
Le attività che il verificatore svolge ai fini della verifica dell'impianto ai sensi del DPR 462/01 sono le seguenti:

a) Esame della documentazione:
 In base a quanto riportato nella GUIDA CEI 0-14, la verifica prevede un esame della documentazione "*che deve essere resa disponibile al verificatore con lo scopo di organizzare le fasi successive dell'intervento*".
 "*La disponibilità della documentazione rientra nei mezzi che il titolare dell'attività è tenuto a mettere a disposizione"* in quanto *"consente di individuarne le caratteristiche al momento della verifica, della quale diventa un sicuro riferimento*. […]".
 La documentazione tecnica che l'azienda deve rendere disponibile è differente a seconda del tipo di impianto e deve corrispondere all'effettivo stato dell'impianto, altrimenti se ne deve richiedere l'aggiornamento prima della verifica periodica.
 Il riconoscimento della completezza della documentazione è propedeutico al regolare svolgimento della verifica. L'indisponibilità di detta documentazione può causare pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività

ispettiva: la documentazione necessaria ed imprescindibile ai fini della esecuzione pratica e tecnica della verifica è la documentazione la cui mancanza non consente al verificatore di avere cognizione dell'impianto da verificare. Senza questa documentazione è inibito lo svolgimento della verifica per mancate informazioni fornite al verificatore dal datore di lavoro. In questo caso, ovvero se il verificatore non può proseguire la verifica per mancanza della documentazione conoscitiva dell'impianto ma l'accesso all'impianto del personale tecnico di M2a deve essere corrisposto per intero, secondo contratto, e si rende necessaria un'ulteriore programmazione per proseguire la visita che sarà fatturata a parte, in accordo a quanto stabilito contrattualmente.

La documentazione raccomandata dalla CEI 0-14:2005-3 da presentare in verifica è la seguente:

AVVERTIRE M2a IN CASO NON SI DISPONGA DELLA DOCUMENTAZIONE SOTTO ELENCATA o SI ABBIANO DUBBI CIRCA LA DOCUMENTAZIONE DA RENDERE DISPONIBILE IN VERIFICA LA MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA POTREBBE CREARE PREGIUDIZIO AL NORMALE SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA FINO A PROVOCARNE L'INTERRUZIONE. IN CASO DI MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, SI PREGA DI CONTATTARE M2A PER VALUTARE LA GRAVITÀ DI TALE CARENZA.

TUTTI GLI IMPIANTI
La **dichiarazione di conformità redatta dall'installatore (DICO)**, di nuovo impianto ovvero la dichiarazione di conformità inviata all'INAIL e USL/ARPA competente per territorio all'atto della denuncia dell'impianto.
Dichiarazione di rispondenza (DIRI) per gli impianti per i quali non è reperibile la dichiarazione di conformità e realizzati prima del 27/03/2008. Da notare che la Dichiarazione di Rispondenza non certifica la conformità alle normative attuali**,** ma quella alle normative dell'epoca**,** anche se adesso sono abrogate. Questo significa che, per un impianto del 1990, la Dichiarazione di Rispondenza evidenzierà la rispondenza dell'impianto alle normative del 1990. Non c'è infatti alcun obbligo che richiede l'aggiornamento dell'impianto alle normative attuali, sempre che l'impianto non venga modificato. Se l'impianto viene quindi modificato, viene richiesta la **DICO** .
Non è prevista una dichiarazione di conformità (DICO) o di rispondenza (DIRI) per **impianti realizzati prima del 1990**, né potrà essere fornito (o preteso) un progetto del lavoro realizzato. È importante che gli impianti realizzati prima del 30.03.1990 e a regola dell'arte, ovvero conformi alla Legge 186/1968, il proprietario può redigere un "**Atto notorietà** " nel quale dichiara, sotto la sua personale responsabilità che l'impianto esistente è antecedente all'entrata in vigore della L. 46/90 ed è conforme alla regola dell'arte secondo la L. 186/68; ma per **impianti esistenti ante L. 46/90**, l'atto notorio va fatto solo se richiesto dal Comune o da altre Autorità (per es. VV.F.) altrimenti non è obbligatorio averlo .
Se la data di realizzazione **dell'impianto è compresa tra il 1990 e il 2008**, è possibile richiedere una Dichiarazione di Rispondenza (DIRI). La DiRi sostituisce la DiCo nei casi in cui il certificato originale risulta irreperibile o smarrito dal proprietario dell'immobile o dall'installatore dell'impianto. La dichiarazione di rispondenza deve essere firmata da un professionista abilitato che non deve necessariamente coincidere con quello che ha realizzato materialmente l'impianto della corrente elettrica. L'importante è che si tratti di un professionista iscritto all'albo per le competenze tecniche richieste e che abbia esercitato la professione almeno nei 5 anni precedenti nel settore che riguarda la dichiarazione. Questo soggetto firma l'attestazione sotto la sua personale responsabilità dopo gli opportuni sopralluoghi ed accertamenti. Per gli impianti che non sono vincolati alla presentazione di un progetto, la dichiarazione può essere rilasciata dal responsabile tecnico dell'impresa che ha realizzato l'impianto. In quest'ultimo caso, comunque, il responsabile firma la certificazione a titolo personale e non come impresa.
Per gli **impianti realizzati dopo il 2008** non è possibile redigere una Dichiarazione di Rispondenza, come visto nel caso precedente, ma sarà necessario reperire la certificazione originale oppure, se sono necessarie delle modifiche all'impianto, bisognerà realizzare una nuova Dichiarazione di Conformità. Per reperire la Dichiarazione di Conformità in caso di smarrimento basterà rivolgersi all'impresa che l'ha rilasciata in origine, oppure è possibile a richiederne una copia allo Sportello unico per l'edilizia del comune in cui è situato l'impianto in questione: dovrebbe infatti essere stata qui depositata una copia della certificazione al momento della redazione .
Il **progetto dell'impianto** (se previsto) e comunque gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità con descrizione dell'impianto realizzato:



(FONTE: internet)

I **verbali dell'ultima verifica periodica** e/o della verifica a campione eseguita dall'INAIL
Nel caso di impianti di II e III categoria (**cabina di trasformazione e tensione oltre 1000V**) è fondamentale conoscere i valori di corrente monofase di guasto a terra e del tempo di intervento delle protezioni da parte dell'Ente Distributore tramite comunicazione cartacea o digitale.
Nel caso di **impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione**: documento di classificazione delle zone redatta da tecnico competente e omologazione dell'ASL/ARPA competente per territorio e ogni altra relazione tecnica riguardante la descrizione dell'impianto ai fini della sicurezza NOTA DEGLI ISPETTORI M2a: la richiesta dell'omologazione riguarda solo gli impianti soggetti a tale obbligo (M2a esegue le verifiche, se richieste dal datore di lavoro, per impianti non soggetti all'omologazione, ma comunque la documentazione progettuale serve.
Nel caso di **installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche**: il documento di valutazione del rischio e il progetto dell'LPS, ove presente e ogni altra relazione tecnica riguardante la descrizione dell'impianto ai fini della sicurezza
Ove necessario (per esempio nel caso di **verifica straordinaria per modifica dell'impianto**), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate (nuova DICO)

Inoltre, per l'impianto specifico sono previsti dalla CEI 0-14:2005-3 i seguenti documenti:

IMPIANTO DI TERRA (*) documentazione la cui necessarietà viene valutata dal verificatore in funzione della complessità dell'impianto
(*vedi figura sopra) Dati progettuali: ❖ destinazione d'uso dell'impianto; ❖ eventuale diverso modo di protezione adottato contro i contatti indiretti; ❖ valore delle correnti di cortocircuito al punto di fornitura; ❖ caratteristiche dei dispositivi di protezione ai fini dei contatti indiretti.
(*) Planimetrie dell'impianto elettrico, con l'indicazione dei suoi componenti e degli ambienti, e dell'impianto di terra, con l'indicazione delle sue varie parti (dispersore, nodi principali e supplementari, conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali) con le loro caratteristiche (materiali, forma e dimensioni); in casi particolari, possono essere necessari dei dettagli, come per stazioni e cabine elettriche, locali ad uso medico, centri di elaborazione dati, ecc.
(*) Schemi elettrici di quadri di bassa tensione e di alta tensione per stazioni e cabine, con l'indicazione delle caratteristiche delle linee elettriche e dei dispositivi di protezione.
(*) Schemi elettrici di eventuali apparecchiature ed impianti particolari, come, ad esempio: sistemi di produzione, impianti di emergenza, sistemi IT-M per locali ad uso medico, sistemi e dispositivi per applicazioni particolari.
Registro delle verifiche periodiche per i **locali ad uso medico**, **locali di pubblico spettacolo** con date ed esito, effettuate da tecnici qualificati
IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (*) documentazione la cui necessarietà viene valutata dal verificatore in funzione della complessità dell'impianto
Valutazione del rischio

Caratteristiche dell'LPS esterno, individuate attraverso una relazione con i necessari calcoli e gli elaborati grafici occorrenti, anche di dettaglio, tra l'altro riguardanti: componenti (captatori, calate e dispersore) e se di tipo naturale o Normale ed eventuali collegamenti con parti metalliche esterne, sistema di ancoraggio, punti di misura, verifica della protezione dalle tensioni di contatto e di passo se necessaria, categoria dell'LPS e parametri di progetto. Per i ferri di armatura, eventualmente usati come organi naturali dell'LPS esterno, occorre la documentazione di dettaglio, che ne attesti la continuità secondo la Norma CEI 81-1.
Caratteristiche dell'LPS interno e delle sue parti, attraverso una relazione contenente i calcoli occorrenti e gli elaborati grafici necessari, riportanti, tra l'altro: nodi equipotenziali, collegamenti equipotenziali degli impianti esterni ed interni (o caratteristiche di eventuali schermi) e dei corpi metallici esterni ed interni, caratteristiche dei limitatori di sovratensione (SPD) e dati relativi alla loro scelta e al loro coordinamento, determinazione della distanza di sicurezza ed individuazione di eventuali collegamenti di corpi metallici all'LPS esterno.

IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (*) documentazione la cui necessarietà viene valutata dal verificatore in funzione della complessità dell'impianto
Classificazione delle zone pericolose intese come: • *tipo [0,1 e 2 per gas, vapori e nebbie, secondo Norma CEI EN 60079-30 (CEI 31-30);* *20, 21 e 22 per polveri, secondo Norma CEI EN 50281-3 (CEI 31-52); 0, 1, 2 e R per gli esplosivi, secondo la Norma CEI 64-2];* • *forma e dimensioni, mediante l'uso di planimetrie e di elaborati grafici anche di dettaglio, comprendente, tra l'altro: dati con le caratteristiche fisico-chimiche delle sostanze, dati sulle condizioni di temperatura e ventilazione dell'ambiente, individuazione delle sorgenti d'emissione.*
Tipi e caratteristiche degli impianti a sicurezza adoperati o di sistemi specifici(pressurizzazione, controllo dell'esplodibilità o temperatura dell'atmosfera, ecc),attraverso l'impiego di schemi, planimetrie, anche di dettaglio se necessario. Devono essere compresi anche i dati relativi alle caratteristiche di componenti, circuiti e sistemi impiegati, che se necessario possono essere confrontati con quelli riportati sui certificati rilasciati dagli Organismi Notificati ai sensi della direttiva 94/9/CE recepita con il DPR 126/98, che il titolare dell'attività è tenuto a rendere disponibili.
Documenti descrittivi di eventuali sistemi a sicurezza intrinseca, contenenti le verifiche di compatibilità previste per i suoi componenti.
Provvedimenti contro l'accumulo delle cariche elettrostatiche.
nel caso di impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione: documento di classificazione delle zone redatta da tecnico competente e omologazione dell'ASL/ARPA competente per territorio e ogni altra relazione tecnica riguardante la descrizione dell'impianto ai fini della sicurezza se soggetto.
Schemi elettrici di quadri di bassa tensione e di alta tensione per stazioni e cabine, con l'indicazione delle caratteristiche delle linee elettriche e dei dispositivi di protezione (presente nel progetto e relativa all'impianto con rischio di esplosione).
Classificazione dei luoghi e, se incluso, livello di protezione delle apparecchiature (EPL) prescritto per ogni luogo
GAS: prescrizioni per il gruppo di apparecchiature (IIA, IIB, IIC) e per la classe di temperatura
POLVERI: prescrizioni per il gruppo di apparecchiature (IIA, IIB, IIIC) e per la massima temperatura superficiale
Caratteristiche delle apparecchiature elettriche, per esempio limite di temperatura, modo di protezione, grado IP, resistenza alla corrosione
Documentazione da archivio relativa allo stato di manutenzione delle apparecchiature riportante, ad esempio, elenco e posizione dell'impianto delle apparecchiature elettriche e certificati di conformità e informazioni tecniche
Traccia documentale tramite elenco delle apparecchiature protette dalle esplosioni relative a sostituzione tramite elementi nuovi o riparati
Copia della documentazione relativa alle precedenti verifiche
Copia della documentazione inerente la verifica iniziale della ditta istallatrice
Documenti su tipo e modalità di effettuazione della manutenzione e di gestione degli impianti, comprendenti i prescritti controlli periodici (DLgs 81/08 e smi) .
Registro dei controlli, previsti dalle Norme in presenza dell'adozione di particolari sistemi (pressurizzazione, ecc).

Di seguito proponiamo una tabella riassuntiva che permette di capire quando è necessaria la Dichiarazione di Conformità e quando può essere invece emessa la Dichiarazione di Rispondenza; considerando che non tutti i professionisti, come abbiamo visto, possono emetterle entrambe, è utile per capire a chi ci si può rivolgere per avere una delle due dichiarazioni.

TIPO DI INTERVENTO	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
Installazione di un nuovo impianto	SI	NO
Modifica di un impianto già esistente	SI	NO
Certificazione di un impianto installato dopo marzo 2008 senza modifiche	Si	NO
TIPO DI INTERVENTO	**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**	**DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA**
Certificazione di un impianto installato prima del marzo 2008 senza modifiche	SI	SI
Certificazione di un impianto installato prima del marzo 1990 senza modifiche	NO	NO
Modifica di un impianto già esistente installato dopo marzo 1990	SI	NO
Modifica di un impianto già esistente installato prima di marzo 1990	SI	NO

⟹ Non è prevista quindi, una dichiarazione di conformità o rispondenza per impianti realizzati **prima del 1990**, né potrà essere fornito (o preteso) un progetto del lavoro realizzato.

b) Esame a vista dei luoghi e degli impianti:
Esso viene eseguito con le modalità indicate nelle relative Norme CEI e tenendo presenti le raccomandazioni delle relative Guide CEI come previsto dalla CEI 0-14:2005-3.
L'esame a vista è preliminare alle prove strumentali.
Il verificatore effettua una ispezione visiva dell'impianto finalizzata a:
- verificare l'esecuzione dell'impianto in conformità alla documentazione di progetto
- verificare l'esistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per l'esecuzione delle attività
- verificare la conformità dell'impianto ai sensi del DPR 462/01

La non accettabilità (cavi scoperti, assenza di nodo di terra, assenza di palina, quadro aperto, ossidazione dei cavi, ecc) dell'esame visivo comporta esito negativo della verifica.

c) Esecuzione prove:
M2a segue procedure operative ed istruzioni interne in cui sono fornite al tecnico opportune indicazioni atte ad evitare che ci siano danneggiamenti o deterioramenti dell'oggetto sottoposto a verifica e dell'ambiente che lo circonda.
Le prove comprendono anche le misure e devono essere eseguite con le modalità indicate nelle relative Norme e Guide CEI. Esse devono essere condotte con il supporto dell'assistenza tecnica messa a disposizione dal committente (preposto del committente alla verifica), come previsto dalla CEI 0-14:2005-3.
Il verificatore effettua la verifica dell'impianto con strumentazione adeguata all'esecuzione delle prove, conforme ai requisiti riportati nella normativa tecnica.
La strumentazione di M2a è tarata da Laboratorio di taratura accreditato.
Le prove che vengono effettuate sugli impianti sono tutte del tipo non distruttivo, tuttavia nel corso delle verifiche verranno prese precauzioni per evitare danneggiamenti meccanici ai dispositivi di interruzione del guasto (es. differenziali) o distacchi non desiderati dei conduttori di protezione e di terra.

ATTENZIONE:

*******ALCUNE PROVE RICHIEDONO LA SOSPENSIONE MOMENTANEA E REPENTINA DELLA CORRENTE. PROGRAMMARE LA VERIFICA COL NOSTRO VERIFICATORE TENENDO CONTO DI QUESTA SOSPENSIONE******

Se la prova conduce a risultati non accettabili la verifica periodica ha esito negativo (si veda più avanti nel testo).

d) Redazione del Verbale di verifica (Vv):

Sul Vv sono riportate le informazioni previste dalla norma UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012 e guida CEI 0-14:2005-3. Inoltre:

- nello spazio dedicato alle OSSERVAZIONI verranno inserite:
 - assenza della documentazione richiesta presso l'impianto al momento della verifica;
 - quando assente la documentazione, verrà inserita la raccomandazione di "Tenere documenti sull'impianto";
 - richiami allo stato di manutenzione dell'impianto;
 - richiami riguardo le verifiche manutentive necessarie al mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
 - richiami sull'accessibilità dei quadri elettrici;
- nello spazio "NOTE" invece verranno indicati:
 - descrizione degli elementi principali dell'impianto;
 - descrizione breve degli ambienti da esaminare;

e) Emissione del Verbale di verifica (Vv):

Solo dopo il riesame del RT/ViceRT con esito positivo, il Vv può essere consegnato al Cliente nei tempi previsi dal contratto (al massimo entro 30 giorni dall' esecuzione della verifica).

Il Vv potrebbe non essere approvato da parte dell'RT/ViceRT perché si individuano le seguenti carenze:

- ✓ errori formali (digitazione non corretta della ragione sociale del Cliente, errori nella digitazione delle date, ecc): l'RT/ViceRT chiede al verificatore di verificare e correggere le inesattezze sul verbale presentato per il riesame e poi presentare nuovamente il verbale corretto per il riesame da parte di RT/ViceRT. In questo caso il verificatore che dispone di una copia word effettua le correzioni, elimina su Verigest il PDF non corretto da Verigest e carica sulla piattaforma il PDF del Vv corretto rendendolo disponibile per il riesame;
- ✓ sono presenti situazioni che mettono in dubbio l'esito della verifica (dubbi sulle risultanze delle misurazioni, documentazione non adeguata, risultati dei controlli visivi non convincenti o parziali): l'RT/ViceRT discute col verificatore la situazione e se necessario può anche disporre un approfondimento sul campo (a carico di M2a) per integrare/verificare le registrazioni presenti sul Vv. Se necessario quindi può essere disposta la ripetizione parziale o totale della verifica DPR 462/01. In ogni caso, non deve esserci alcun onere a carico del Cliente. Solo quando la situazione risulterà chiara e corretta, RT/ViceRT provvedono al riesame del verbale permettendone la consegna al Cliente.

Nel Vv è riportato l'esito della verifica periodica DPR 462/01:

ESITO POSITIVO	Ai sensi del DPR 462/01 e smi, in relazione a quanto accertato, non sono state riscontrate non conformità. L''impianto è efficiente e può funzionare in sicurezza, conformemente a quanto previsto nel DPR 462/01.
ESITO NEGATIVO	Ai sensi del DPR 462/01 e smi in relazione a quanto accertato sono state riscontrate le non conformità esplicitate nel campo "non conformità/prescrizioni". Il Committente deve attivarsi per l'eliminazione delle non conformità riscontrate e successivamente programmare una verifica straordinaria (vedere avanti nel testo) per verificare nuovamente l'impianto e dimostrare la conformità alle norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto a far effettuare la verifica straordinaria da un Organismo di Ispezione abilitato dal MISE (ora MIMIT) , che attesti l'avvenuta regolarizzazione dell'impianto. Tuttavia, si consiglia che, per quanto possibile, la verifica straordinaria venga effettuata dallo stesso OdI che ha eseguito la verifica periodica e, per quanto possibile, dallo stesso verificatore come indicato nella guida CEI 0-14:2005-03.

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Vv riproducendolo nella sua interezza, compreso il logo di M2a solo in quanto parte integrante del documento, per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione.
L'utilizzo che ne fa il Committente non deve creare confusione sulla natura dell'esito riportato nei documenti che è relativo all'attività di verifica periodica dell'impianto ai sensi del DPR 462/01.
In caso di accertamento di comportamenti scorretti, M2a intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.
Il Cliente deve conservare il verbale di verifica e renderlo disponibile per le verifiche successive dell'impianto.

f) <u>Modifiche e correzioni ai Vv</u>

Nel caso in cui sia necessario apportare modifiche ad un Vv già emesso (correzioni o aggiunte), la nuova documentazione dovrà essere riferibile a quella sostituita (si veda MDV 7.4-6 Elenco modifiche e correzioni ai Vv). Il nuovo verbale quindi riporterà nella prima pagina la dicitura IN ROSSO "Il presente documento annulla e sostituisce il Vv n°____del gg/mm/yy che è stato corretto in quanto ……". Tale frase, insieme alla motivazione che ha generato la riemissione del verbale viene riportata sotto le firme del verificatore e riesaminatore.
Il verbale corretto è unicamente identificato mantenendo la stessa codifica del Vv originale seguita dall'appendice "A" (esempio: 18 → 18A).
Il verbale corretto riporta sia la data della nuova emissione, corrispondente al giorno in cui il verificatore lo ha corretto e reso nuovamente disponibile per il successivo riesame, che la data del nuovo riesame da parte di RT/ViceRT.

Il Vv sostituito non è più valido e non deve essere necessariamente restituito ad M2a.

g) <u>Verifiche straordinarie per modifiche sostanziali all'impianto:</u>

Con la medesima prassi riportata ai punti precedenti, nel caso si esegua una modifica sostanziale dell'impianto, M2a può eseguire verifiche periodica straordinarie per verificare le parti coinvolte dalla modifica, o comunque rivalutare le condizioni dell'impianto ai sensi del DPR 462/01.

La periodicità della verifica periodica non è alterata dall'esecuzione della verifica straordinaria che si interpone semplicemente tra le due verifiche programmate con la periodicità prevista dalla CEI 0-14:2005-3.
Si ricorda che le modifiche sostanziali all'impianto secondo la CEI 0-14:2005-3 sono quelle riportate nella circolare n° 12988 del 24/10/1994 emanata dall'INAIL che di seguito citiamo:

"Per trasformazioni sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di trasformazione sostanziale:
• variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione);
• aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
• una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto;
• negli impianti di IIa categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse,
• cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione Normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico).
Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondari o nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico come in precedenza indicato.

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento del livello di rischio.".

h) Verifiche straordinarie a richiesta:
Con la medesima prassi riportata ai punti precedenti, M2a esegue verifiche periodica all'impianto su richiesta del datore di lavoro dell'impianto che può essere motivato da:
- ❖ un sospetto mal funzionamento dell'impianto
- ❖ accadimenti che possono aver compromesso la sicurezza dell'impianto al fine di verificarne la conformità ai sensi del DPR 462/01 (ad esempio, a seguito di impatti sulla struttura dovuti alle scariche atmosferiche).

i) Archivio, disponibilità della documentazione:
M2a tiene l'elenco aggiornato delle verifiche periodica effettuate e della relativa documentazione emessa.
A seguito dell'emissione del verbale di ispezione, l'OdI aggiorna il proprio database con i dati relativi alla verifica eseguita, riprogrammando la successiva se l'attività è prevista dal contratto col Cliente.
M2a conserva tutta la documentazione relativa alla verifica effettuata per almeno 10 anni.

4.7 Interruzione della verifica sull'impianto

In qualunque momento si renda necessario sospendere la verifica, l'attività verrà riprogrammata con la seguente modalità.

- ➢ A seguito di interruzione della verifica a causa del Cliente (mancanza della documentazione necessaria, anormalità che impediscono l'esecuzione della verifica, mancanza delle norme di sicurezza, ecc), il verificatore informa il Cliente illustrando la situazione e concorda un altro accesso all'impianto per proseguire la visita. In questo caso, l'intervento sarà fatturato a parte in accordo a quanto stabilito contrattualmente e secondo quanto previsto dal tariffario ISPESL. La riprogrammazione dell'intervento necessario per il completamento dell'ispezione viene proposta appena il Committente vede risolte le cause che hanno prodotto l'interruzione della precedente verifica. Sui documenti che riportano gli esiti della verifica vengono riportate le singole date in cui è stato effettuare gli accessi all'impianto per il completamento della verifica.

E' per questo tipo di accadimenti che M2a sollecita l'esecuzione della verifica periodica dell'impianto almeno 1 mese prima della scadenza, in modo da poter terminare la verifica senza rischiare di andare oltre la scadenza della verifica periodica.

- Se invece l'interruzione dell'ispezione è da attribuire a M2a, l'intervento per il proseguimento della visita verrà riprogrammato e non comporterà costi aggiuntivi per il Cliente.

5. IMPEGNO DI M2a E DEL CLIENTE

M2a, a seguito della sottoscrizione della proposta economica, si impegna a:

- ✓ effettuare verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 ed a tutti i riferimenti normativi riportati al paragrafo 2 del presente regolamento, nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, configurandosi come organismo di ispezione di tipo "A, effettuando quindi attività di ispezione solo rispetto a prodotti/ Servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione
- ✓ garantire la propria indipendenza (l'OdI garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati nel rispetto di quanto riportato nella UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012, appendice A.1)
- ✓ garantire la propria imparzialità (l'OdI garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale)
- ✓ garantire la propria riservatezza: tutto il personale dell'OdI, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative all'impianto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente – l'ODI fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso M2a ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie;
- ✓ garantire l'esecuzione delle verifiche periodiche impegnando personale debitamente formato ed abilitato, impegnato nella formazione continua ed a verifica del mantenimento della propria abilitazione con frequenza annuale ed identificato a mezzo del tesserino personale di riconoscimento
- ✓ effettuare le verifiche periodiche con strumentazione adeguatamente tarata con riferibilità ai campioni primari nazionali presso Laboratorio di taratura LAT come previsto dalla Circolare_tecnica_DC_06-2018 di ACCREDIA e con frequenza tale da assicurare l'accuratezza delle misurazioni svolte
- ✓ il personale tecnico di M2a presente sull'impianto assicura la cura degli oggetti verificati evitando deterioramento e danneggiamenti
- ✓ garantire massima trasparenza e tempestività nella comunicazione coi propri Clienti informandoli dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente; M2a non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con M2a, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- ✓ effettuare le verifiche sugli impianti ai sensi del DPR 462/01 munita di adeguata polizza assicurativa

Con la sottoscrizione dell'offerta economica il Cliente si impegna a:

- ✓ rispettare gli impegni contrattuali contenuti nel presente documento e nelle condizioni generali riportate in offerta
- ✓ predisporre e fornire ai tecnici verificatori in occasione della verifica la documentazione sopra citata in relazione al singolo impianto o comunque concordata con M2a prima della verifica

- ✓ comunicare tempestivamente a M2a qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'impianto
- ✓ permettere l'accesso e guidare i verificatori di M2a ai locali dove sono collocati gli impianti oggetto delle verifiche accettando di guidare all'interno degli stessi locali anche personale di M2a in addestramento, ispettori osservatori di Accredia e supervisori delle attività dell'OdI. La presenza di personale aggiuntivo rispetto al verificatore verrà comunicata con congruo anticipo all'Azienda, in occasione della programmazione dell'intervento di verifica. M2a garantisce il minor disagio ed intralcio alle attività svolte
- ✓ a comunicare a M2a con congruo anticipo le indicazioni per la gestione del lavoro in sicurezza (coordinamento, DOUVRI emesso dal Cliente ed accettato dall'OdI, ecc), la presenza di rischi presenti nel luogo dell'ispezione e a coordinare con M2a le corrette misure di prevenzione e protezione e di emergenza previste dal DLgs 81/2001 e smi
- ✓ consentire al personale tecnico di M2a l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica
- ✓ Fornire al personale tecnico di M2a il proprio personale in affiancamento, nominato dal Committente stesso, che vigili sulla presenza del verificatore sull'impianto
- ✓ Accettare gli oneri economici previsti dal contratto in caso di sospensione della verifica per motivi imputabili al Committente (mancanza della documentazione necessaria, ad esempio) o in caso di esito negativo della verifica che prevede nuovi sopralluoghi per il completamento della verifica dell'impianto
- ✓ Provvedere tempestivamente agli interventi di adeguamento dell'impianto finalizzati alla risoluzione delle non conformità riscontrate in verifica
- ✓ Accettare che per gli impianti alimentati in media/alta tensione può rendersi necessario, per emettere i documenti con l'esito della verifica, effettuare rilievi delle tensioni di contatto che non sono prevedibili e quantificabili in fase di emissione del contratto e che presupporranno una fatturazione a consuntivo. M2a per tali indagini utilizza strumentazione a noleggio da fornitore qualificato.
- ✓ Non utilizzare il marchio ACCREDIA nel formato previsto dal RG-09 rev. 12, Fig.3, in quanto esso è precluso ai Clienti degli Organismi di Ispezione.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, M2a ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

6. RECLAMI, RICORSI

6.1 Reclami

La gestione dei reclami è in carico all'RGQ in collaborazione con il DG e RT che, una volta ricevuto il reclamo formalizzato dal RGQ, segnalato dal rilevatore, sono responsabili a tutti i livelli della sua gestione e delle decisioni che vengono intraprese. L'RT e DG identificano il personale che sarà responsabile della raccolta, verifica e conferma delle informazioni necessarie. La gestione del reclamo è affidata a personale non direttamente coinvolto nelle verifiche effettuate ai sensi del DPR 462/01 oggetto di reclamo o ricorso.

M2a non accetta reclami in forma anonima.

Qualsiasi segnalazione da parte del reclamante è considerata dall'OdI una fonte importante di informazioni sulla qualità dei servizi offerti e viene gestita con particolare attenzione. L'OdI conferma al reclamante, possibilmente per scritto, la ricezione del reclamo e lo mantiene aggiornato circa lo stato di avanzamento del trattamento, ogni volta che sia possibile. Il criterio generale applicato è quello di effettuare con tempestività una valutazione di tutte le registrazioni disponibili e di dare al cliente risposte chiare e complete nel minor tempo possibile.

La sequenza delle attività di gestione dei reclami è descritta nella tabella che segue.

AZIONE	DESCRIZIONE
RICEVIMENTO E IDENTIFICAZIONE PRESA IN CARICO	Il personale di M2a che, in occasione di un contatto con un soggetto reclamante, viene a conoscenza di una contestazione raccoglie le informazioni disponibili e le documenta entro 2 giorni lavorativi nel modulo MDV 7.5/8.8-3 Registro - Rapporto Rilievo/AP al quale viene allegata la documentazione relativa alla comunicazione del reclamo.
ACCETTAZIONE CONVALIDA	Il MDV 7.5/8.8-3 Registro - Rapporto Rilievo/AP è condiviso dal rilevatore con DG che a sua volta coinvolge l' RT col fine di appurarne la fondatezza e decidere quali azioni debbano essere intraprese in caso di accettazione del reclamo. Quanto sopra, è registrato su MDV 7.5/8.8-3 Registro - Rapporto Rilievo/AP. In caso DG e RT non riconoscano la fondatezza del reclamo, essi ne comunicano in forma scritta al cliente le motivazioni. L'OdI conferma se il reclamo si riferisce alle proprie attività e in caso affermativo procede al trattamento assumendosi la responsabilità di tutte le decisioni prese a tutti i livelli del processo di trattamento. Il DG avverte il reclamante che M2a ha preso in carico il reclamo entro 3 giorni lavorativi. Tutta la documentazione (e-mail, appunti, evidenze ecc è allegata al MDV 7.5/8.8-3 Registro - Rapporto Rilievo/AP
ESAME DEL RECLAMO	In caso di fondatezza, entro 5 giorni lavorativi dalla apertura del reclamo, l'RT, con la collaborazione con il DG, approfondisce gli aspetti tecnici, commerciali e amministrativi della contestazione sulla base delle registrazioni disponibili e di eventuali prove o valutazioni sui servizi contestati. Se necessario l'analisi della situazione viene supportata con visite presso il cliente stesso. L'OdI mantiene aggiornato il reclamante sullo stato di avanzamento ed attività intraprese relative al reclamo.
FORMULAZIONE PIANO E TRATTAMENTO	RT assegna il compito della gestione della non conformità relativa al reclamo al personale più competente per tipologia di argomento e in collaborazione con tale funzione formula un piano per la risoluzione della contestazione (trattamento). Il personale incaricato non è direttamente coinvolto nella questione discussa. In questo modo si garantisce al ricorrente imparzialità ed indipendenza di giudizio Le azioni intraprese devono essere registrate e monitorate e rese disponibili ad ognuna delle parti interessate su loro richiesta.
VERIFICA	Al termine delle attività di trattamento, l'RT ha il compito di verificare completezza, correttezza ed efficacia delle azioni intraprese dando indicazioni, in caso di risultato negativo, per il completamento delle attività. In questa fase l'RGQ valuta la necessità di porre in atto eventuali azioni correttive (AC). In caso affermativo l'RGQ compila la sezione relativa alle Azione Correttiva e registra l'apertura dell'azione correttiva. L'eventuale azione correttiva viene gestita con le modalità descritte al paragrafo 8.7.
RIESAME, APPROVAZIONE E CHIUSURA	Entro 10 giorni lavorativi, il DG e RT riesaminano e approvano gli esiti da comunicare al reclamante e decidono le modalità con le quali comunicare alla parte interessata la conclusione del processo relativo al reclamo. La chiusura del trattamento del reclamo viene registrata dall'RGQ sul MDV 7.5/8.8-3 Registro - Rapporto Rilievo/AP

6.2 Ricorsi

Il ricorso viene gestito in maniera analoga a quella del reclamo, il DG predispone che il ricorrente sia informato sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso. Nel caso specifico in cui il Cliente che ha un contratto con M2a per l'esecuzione di verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 può effettuare ricorso anche contro le decisioni prese da M2a in merito a giudizi espressi a seguito dell'ispezione. Il ricorso presentato non sospende la vigenza di tali atti fino alla conclusione della procedura di trattazione. Un verificatore diverso rispetto a quello che ha effettuato le precedenti

verifiche, anche l'RT, può essere chiamato ad effettuare un nuovo sopralluogo. In questo modo si garantisce al ricorrente imparzialità ed indipendenza di giudizio. Se l'esito del sopralluogo o della verifica ripetuta avvalla il ricorso inoltrato dalla parte interessata, M2a non applicherà alcun aggravio economico per la gestione del ricorso. Altrimenti, il Committente dovrà corrispondere a M2a quanto previsto nel contratto per l'esecuzione di verifiche all'impianto ai sensi del DPR 462/01.

Tutta la documentazione deve essere archiviata dietro al MDV 7.5/8.8-3 Registro - Rapporto Rilievo/AP che viene utilizzato per la gestione del ricorso.

7 RISERVATEZZA DEI DATI

M2a gestisce in maniera responsabile tutte le informazioni acquisite in occasione delle attività di verifica periodica mantenendo su di esse la massima riservatezza.

In occasione della stipula degli accordi legali tra M2a e Cliente, ovvero contestualmente alla vendita del servizio di verifica dell'impianto e/o dispositivo elettrico che avviene attraverso la presentazione dell'offerta, il Cliente è messo a conoscenza del fatto che M2a non è tenuta a mantenere la riservatezza nei seguenti casi:

- Il Cliente stesso rende disponibili le informazioni al pubblico
- La diffusione delle informazioni è consentita per la risoluzione di reclami ed in questo caso o in altri casi è comunque consentita perché concordata tra il cliente e l'OdI
- L'OdI è obbligato per legge a diffondere le informazioni in suo possesso. In questo caso, l'OdI informa il Cliente, fatto salvo il caso in cui sia vietato.

M2a tratta come informazioni riservate quelle che riguardano il suo Cliente e che sono ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso (reclami, autorità in ambito giudiziario)

Le modalità di conservazione e protezione dati, documenti e registrazioni, su supporto cartaceo e/o informatico, sono stabilite garantite dalle seguenti regole:

- La documentazione riportante risultati delle verifiche, su supporto cartaceo che elettronico, è accuratamente conservata in archivi il cui accesso è limitato al personale autorizzato e vincolato alla riservatezza
- I risultati delle ispezioni vengono comunicati nella forma concordata col cliente o prevista dalla normativa cogente
- Gli accessi ai dati archiviati su supporto informatico sono protetti da password.